



**CITTA' DI ARONA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

-----  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

ORD. N.

PROT. N.

**ORDINANZA DISPOSITIVA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA \*ZONA A TRAFFICO LIMITATO\***  
**(ZTL) NEL CENTRO STORICO**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la Deliberazione n. 472 del 2 ottobre 1997 con la quale la Giunta Comunale aveva provveduto ad individuare la \*Zona a Traffico Limitato\* ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 285/92;

PRESO ATTO che con ordinanza sindacale n. 1624 del 20 ottobre 1997 erano state conseguentemente regolamentati l'accesso, la circolazione e la sosta nella costituita Zona a Traffico Limitato;

AVUTA PRESENTE l'ordinanza n. 118 prot. 11648/B del 4.9.2001 con la quale veniva istituito divieto di sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 01.00 alle ore 06.00 in alcune vie e piazze del centro storico ad eccezione dei residenti muniti del c.d. "bollino giallo";

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale dell'11 luglio 2002 punto 3) con il quale venivano fornite più precise indicazioni sul "Progetto ZTL - Centro Storico" elaborato dal Comando di Polizia Municipale;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale del 7 novembre 2002 con cui venivano impartite ulteriori direttive nell'ipotesi di ampliamento della esistente ZTL, in particolare procedendo a verifica circa la fattibilità di parcheggio a pagamento, con riscossione automatica in piazza san Graziano nonché vietando il transito veicolare, con fittoni od altri elementi di arredo, fra la stessa Piazza san Graziano e vicolo del Mulino;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25 luglio 2002 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla ridefinizione della ZTL nel centro storico ed il suo ampliamento con l'inserimento di Via Garelli, Piazza san Graziano, Via del Molino e di via Bottelli per la sua interezza;

CONSTATATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 18 settembre 2003 di rettifica della deliberazione di cui sopra, Piazza san Graziano e via Garelli venivano escluse dalla "ZTL" così come precedentemente costituita e che, per come richiamato nelle motivazioni del preambolo della deliberazione si rende necessario dar attuazione all'atto di indirizzo del 7.11.2002 sopra richiamato;

AVUTO PRESENTE che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 31 luglio 2003 di rettifica della D.G.n. 133 del 10.7.2003 la parte di Via C. Battisti compresa fra Via San Carlo e la scalinata di Piazza San Graziano veniva intestata Via Cardinale Maurilio Fossati

PRESO ATTO atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 6 marzo 2003 veniva soppresso il settore R 2 precedentemente inserito in vicolo dietro al Teatro ed ora ricompreso in Piazza san Graziano;

DATO ATTO che i vicoli precedentemente denominati Vicolo del Teatro e Vicolo dietro il Teatro sono stati inseriti nella Piazza San Graziano giusta Deliberazione n. 41 della Giunta Comunale del 22 Febbraio 2001;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 22 maggio 2003 il parcheggio in piazza San Graziano veniva assoggettato al pagamento di una somma da riscuotersi con le modalità già in atto, parcometri e "gratta e sosta";

ATTESA conseguentemente l'opportunità di regolamentare la circolazione veicolare nella ZTL così ridefinita e ciò per meglio tutelare l'incolumità degli utenti nelle tradizionali vie dedicate alla circolazione pedonale ed anche per meglio regolare l'accesso e la sosta nella nuova area istituita a ZTL;

RITENUTO di dover adottare provvedimenti che consentano la tutela delle pavimentazioni lapidee del centro storico e che garantiscano la funzionalità dei servizi presenti nella zona anche limitando l'accessibilità veicolare attraverso un'opportuna selezione delle esigenze di sosta che producano effetti disincentivanti sul traffico;

VISTO l'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 285/92;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### ORDINA

Nelle sottoelencate vie, e per tutta la loro lunghezza, è istituita una \*ZONA A TRAFFICO LIMITATO\* ove l'accesso e la circolazione veicolare è limitata. a particolari categorie di utenti e di veicoli:

**VIE: PONZONE - CAVOUR - al TEATRO - PERTOSSO - DEL FORNO - CONTE AMIZZONE - BOTTELLI - DEL MOLINO - C. BATTISTI - CARD. M. FOSSATI;**

**VICOLI: SANT'ANNA - FOSSATI - MINELLA - REINA - DE TOMA - STEFFANINA - TURRI - CURIONI - RENO' - FOLCIONI - CANZIANO - DONATORI DI SANGUE - VALERANO ;**

### DISPONE

1. Nella Z.T.L. così ridefinita ed ampliata e cioè:

- nelle vie: PONZONE - CAVOUR - al TEATRO - PERTOSSO - DEL FORNO - CONTE AMIZZONE - BOTTELLI - DEL MOLINO - C. BATTISTI - CARD. M. FOSSATI;
- nei vicoli: SANT'ANNA - FOSSATI - MINELLA - REINA - DE TOMA - STEFFANINA - TURRI - CURIONI - RENO' - FOLCIONI - CANZIANO - DONATORI DI SANGUE - VALERANO;

➤ **l'istituzione di divieto di sosta (0-24), con rimozione forzata, per tutti i veicoli a motore.**

➤ **L'istituzione di doppio senso di circolazione in vicolo del Mulino.**

### CONSENTE

- **previo ottenimento di particolare contrassegno - le cui caratteristiche, per tipologia e validità, verranno individuate e stabilite dal Comando di Polizia Municipale - IL SOLO TRANSITO alle seguenti categorie di veicoli:**

- a) **residenti aventi veicoli intestati o di proprietà;**
- b) **residenti muniti di dichiarazione per uso di autovetture intestate a società;**
- c) **usufruttuari di autovetture intestate a società non aventi sede nella Z.T.L. ma residenti o domiciliati nelle vie interessate;**
- d) **possessori od utilizzatori, a qualunque titolo, di autorimesse, cortili e posti auto interni.**

## CONSENTE ALTRESI'

- Il transito dei veicoli delle persone che per gravi ed indifferibili esigenze o per accertate necessità ottengano deroghe, permessi od autorizzazioni subordinate a speciali condizioni o cautele.
- Il transito ai veicoli di cui all'art. 47 comma 1. lettera c) velocipedi, lettera e) ciclomotori e lettera f) motoveicoli limitatamente a via Pertossi via Conte Amizzone e via Bottelli con direzione per via San Carlo.

Sono inoltre esclusi dall'osservanza delle presenti disposizioni:

- Le auto da noleggio con conducente ed i taxi per la salita e discesa dei clienti e cioè esclusivamente nell'espletamento del servizio pubblico;
- I veicoli adibiti a servizi di polizia e soccorso;
- I veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni purché muniti del relativo contrassegno;
- I veicoli che trasportino persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale di cui al D.M. 8/8/1979, n. 1176;
- I veicoli a servizio di pubblico interesse ( Telecom - Enel - Azienda del Gas - PP.TT. - N.U. - Servizi Comunali) solo quando sia richiesto o disposto un loro intervento;
- I veicoli della vigilanza notturna nell'espletamento dei servizi di istituto;
- I veicoli muniti di apposito permesso temporaneo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

## AVVERTE e RENDE NOTO

- Che il divieto di sosta (0-24), con rimozione forzata, per tutti i veicoli a motore, nella \* Zona a Traffico Limitato \* è esteso anche ai veicoli abilitati all'esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio o per conto terzi ed a quelli ad uso promiscuo per le operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali professionali ed alle residenze ivi localizzate.

Ogni norma o disposizione contraria alla presente ordinanza è da intendersi abrogata.

## DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale deputato agli atti istruttori di cui trattasi, l'adozione di ogni altro provvedimento al riguardo quando e se ritenuto utile al fine dell'efficacia e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Al Comando di Polizia Municipale, in concorso con l'Ufficio Tecnico comunale l'adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale alle intervenute modificazioni imposte con la presente ordinanza.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di prestare, ove necessario, la loro assistenza per l'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 71811990, n.241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino ( legge 611211971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ( D. P. R. 2411111971, n. 1199 ).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. - Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione ( D.P.R. 24.11.11971^ 11999) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 30 dei C.d.S. e 74 dei Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, comma 10.

Dal Palazzo di Città, li.....

IL SINDACO  
Prof. Mario VELATI